

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	106
ALLEGATO (<i>Nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base</i>)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

COMITATO RISTRETTO:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione	109
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.35.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, rappresenta che i membri del Comitato ristretto hanno svolto nei mesi scorsi un intenso lavoro di ascolto e di confronto sul testo. Ne è emerso uno nuovo – suscettibile evidentemente di ulteriori miglioramenti e ritocchi – che non di meno propone che sia adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e se non

vi sono obiezioni, considera chiuso l'esame preliminare e ritiene adottato come testo base quello nuovo prodotto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

(Così rimane stabilito).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 371.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, premette che lo schema di decreto di cui oggi si avvia l'esame definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del FOE 2016, pari ad euro 69.527.570, per la quale si fa riferimento ai risultati della VQR, tenendo conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ricorda che l'importo indicato è stato accantonato dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 631 del 2016, con il quale è

stato ripartito il FOE per il 2016 e con il quale è stata individuata parte dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale. In particolare, l'articolo 2 dello stesso decreto ha disposto che la quota premiale è ripartita per il 70 per cento in base alla VQR 2004/2010, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio e, per il 30 per cento, in base alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione. Ai fini della ripartizione del 70 per cento, gli enti sono classificati in 4 gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza « scientifica » degli stessi e, in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione è calcolata esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali assegnate nell'ultimo biennio. Il medesimo articolo 2 ha previsto, inoltre, che i criteri di assegnazione della quota del 30 per cento, i termini e le modalità della procedura dovessero essere definiti con decreto ministeriale – quello oggi all'esame – e che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriori) decreti ministeriali. Sottolinea che la quota premiale del FOE 2016 risulta pari al 7 per cento delle (sole) assegnazioni ordinarie 2016 e al 4,2 per cento della disponibilità complessiva del FOE (a fronte di una previsione normativa di almeno il 7 per cento del FOE).

L'articolo 2 del decreto in esame riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale, pari a euro 48.669.229, e a tal fine specifica (e, in parte, aggiorna), anche sulla base delle condizioni formulate dalla Commissione il 3 agosto 2016, nel parere sullo schema di decreto per il riparto del FOE 2016, i criteri indicati dal DM n. 631 del 2016. In particolare, specifica che, per la ripartizione del 70 per cento della quota premiale, l'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura della VQR che verrà utilizzato sarà l'IRFS1 e che la suddivi-

sione degli enti in 4 gruppi avviene secondo i seguenti *range*: da 6100 a 2000 prodotti; da 700 a 450 prodotti; da 230 a 175 prodotti; da 1 a 174 prodotti. Inoltre, prevede che, oltre alla VQR 2004-2010, si farà riferimento anche alla VQR 2011-2014, ove disponibile. Al riguardo, segnala che occorrerebbe chiarire le modalità tecniche volte a conciliare i risultati di due diverse VQR, ovvero valutare l'opportunità di far riferimento ai soli risultati della VQR più recente.

Gli articoli da 3 a 6 concernono i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale, pari a euro 20.858.271. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi i programmi e i progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, ossia – come già per il riparto della quota premiale 2015 – le 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020. I programmi e i progetti da valutare dovranno garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali. In particolare, le 12 aree individuate dal PNR sono Aerospazio, *Agrifood*, Fabbrica Intelligente, Salute, Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, *Cultural Heritage*, *Smart Communities*, Tecnologie per gli Ambienti di Vita, Energia, Mobilità e Trasporti. Specifica, inoltre – anche in tal caso come già per il riparto della quota premiale 2015 – che, oltre le 12 aree, per quanto riguarda le tematiche inerenti Excellent Science di « Horizon 2020 » si fa riferimento ai tre ambiti dei progetti ERC: Life Science (LS), *Physical Science and Engineering* (PE), Social Science and Humanities (SH). L'articolo 4 individua i criteri di valutazione di programmi e progetti, indicando il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino a un massimo di 100 punti complessivi. In particolare, specifica che i programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiet-

tivi: sviluppo delle competenze (max 25 punti); grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (max 25 punti); attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria (max 20 punti); team di programma o progetto e *governance*. Saranno considerati positivamente i programmi e i progetti ai quali partecipano giovani ricercatori e per i quali vi è una significativa presenza di ricercatrici (max 10 punti); tempi certi e obiettivi chiari (max 10 punti); capacità amministrativa e riduzione degli oneri amministrativi (max 10 punti). Per l'assegnazione della quota è necessario conseguire almeno 61 punti. Si tratta degli stessi criteri di valutazione previsti per il riparto 2015. L'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno, mentre l'articolo 6 prevede che la trasmissione degli stessi al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (presumibilmente, sul sito del MIUR). Dispone, inoltre, che ogni ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo, a tal fine, una specifica dichiarazione. Anche in tal caso, si tratta delle stesse previsioni disposte per il 2015.

L'articolo 7 dispone che le assegnazioni sia del 70 per cento sia del 30 per cento della quota premiale sono effettuate sulla base della valutazione di un Comitato appositamente costituito con decreto ministeriale. Il Comitato deve concludere i lavori entro i 25 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione dei programmi e dei progetti (dunque, entro 55 giorni dalla pubblicazione del decreto). Dispone, infine, che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 8 prevede il monitoraggio e la valutazione, da parte del MIUR, dei programmi e progetti finanziati, finalizzati a risolvere tempestivamente eventuali problematiche gestionali e individuare i mi-

giori progetti in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati. Dispone, altresì, che i risultati delle valutazioni (*ex post*) saranno tenuti in considerazione anche in sede di attribuzione delle future risorse del FOE.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 1° febbraio 2017.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.30.

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
(C. 2950 Ascani).**

**NUOVO TESTO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità, definizione e pubblicità).

1. La presente legge è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, e la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

2. L'impresa culturale e creativa, che può avere natura sia pubblica sia privata, è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;

b) ha sede in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;

c) svolge un'attività stabile e continuativa;

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

4. Con il medesimo decreto può essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche a soggetti ricompresi nel Titolo II del Libro I del codice civile, purché rispettino i requisiti di cui al comma 2.

ART. 2.

(Benefici e agevolazioni).

1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:

a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2

della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 3;

c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;

d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;

e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;

f) impieghino una quota di almeno metà dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

ART. 3.

(Sezione speciale del registro delle imprese).

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.

2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'ana-

grafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.

5. Un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

ART. 4.

(Sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali).

1. Le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di beni o servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese di cui agli articoli 1 e 2, in base a criteri stabiliti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I buoni hanno un valore nominale di mille euro. I criteri e le modalità di emissione sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

3. I buoni sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. A tale onere, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Facilitazioni per la sede sociale e i locali dell'impresa).

1. Per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo

periodo, è aggiunto il seguente: « Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dei beni confiscati definitivamente ».

ART. 6.

(Decadenza dei requisiti e attività di controllo).

1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico vigilia sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.